



**Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII - G.Parini"
ad Indirizzo Musicale**

via Luigi Napolitano - 83022 Baiano (AV)
Tel/Fax 081-8243200 - Codice Fiscale 80008870646
avic86600r@istruzione.it - avic86600r@pec.istruzione.it
Sito web: <http://icsgiovannixiii-gparini.edu.it>



A tutti i genitori

AI DSGA F.F.

Albo – Sito web – Registro Argo

AVVISO N° 36 del 26/10/2023

**OGGETTO: Contributo per copertura polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile
A.S. 2023-2024.**

Si comunica alle famiglie degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado che, per l'a.s. 2023/24, l'importo complessivo da versare **per la polizza assicurativa è di euro 7,80.**

Si precisa che l'assicurazione è prevista per infortuni che possono subire gli alunni nel corso dell'attività scolastica (comprese le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, la partecipazione ad attività progettuali, ecc.).

**Si ricorda che la quota di copertura assicurativa non deve essere pagata dagli alunni diversamente
abili.**

**Il modulo del versamento sarà consegnato agli alunni nelle rispettive classi e/o visibile sull'App
Argo. I versamenti delle relative quote dovranno essere ultimati entro il giorno 30/11/2023.**

////////////////////////////////////

Alla luce della campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle novità introdotte dal decreto D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, **ritengo utile riportare i seguenti chiarimenti per garantire lo svolgimento di tutte le attività scolastiche in sicurezza.**

L'articolo 18 del D.L. 48 ha introdotto importanti novità sulla tutela infortunistica e nello specifico che **agli alunni e agli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione viene estesa la tutela erogata dall'INAIL, "limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate" (articolo 18, comma 2, lettera f);**

Come ricordato da ultimo dalla Nota MI 5 maggio 2021, prot. n. 688, l'assicurazione pubblica obbligatoria(INAIL), prima dell'intervento normativo in questione, era garantita ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

////////////////////////////////////

Tanto premesso, alla luce delle recenti novità **risulta comunque fondamentale continuare a stipulare la polizza assicurativa a favore dei vostri figli dal momento che essa garantisce una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL in base all'articolo 66 del DPR n. 1124/1965.**

Vediamo sotto quali profili tale tutela risulti più ampia:

- la polizza prevede una copertura per l'ipotesi di responsabilità civile verso terzi. **(Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici e si rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall'assicurazione fornita dallo Stato. Tutte le spese sono pertanto a carico dei genitori.**
- quello dell'ambito di applicazione **(le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti – L'assicurazione obbligatoria INAIL non contempla la copertura dei rischi derivanti dalle attività di pre e post scuola, dagli incidenti in itinere lungo il tragitto casa-scuola, dalle iniziative realizzate all'esterno dell'edificio scolastico, come i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali, le visite ai musei o la partecipazione a particolari eventi);**
- quello della franchigia e delle somme assicurate **(le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);**
- quello del pagamento delle spese mediche **(le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).**

IN SINTESI

Gli alunni, i cui genitori non aderiscono alla polizza “integrativa” proposta in convenzione dalla scuola o che non dispongono di una propria polizza RCT e infortuni, in caso di incidente o infortunio, non possono avere risarcimenti nè copertura adeguata.

Le assicurazione integrativa copre dagli infortuni che si possono verificare in tutte le altre situazioni che non sono legate strettamente alla didattica. **Ad esempio un litigio fra gli alunni, uno scivolone per le scale durante la ricreazione, un incidente che capita in mensa o mentre si va nel bagno** etc. Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall' assicurazione fornita dallo Stato. Restano senza copertura anche le attività effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, come le visite guidate o i viaggi di istruzione o la partecipazione a particolari eventi.

Detto ciò si ritiene che la tutela INAIL non possa sostituire l'assicurazione integrativa scolastica che rimane l'unico strumento di reale garanzia per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

La presente è notificata ai docenti e alle famiglie, mediante pubblicazione sul registro elettronico Argo e sul sito web della scuola.

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Napolitano**

Firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.L. 39/93